

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/30 DELLA COMMISSIONE**



del 29 ottobre 2021

che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 007 del 12.1.2022, pag. 6)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale			
		n.	pag.	data	
►M1	↓	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2444 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2023	L	1	27.10.2023

▼B ↓

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/30 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2021

che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

1. Il requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/53/UE si applica a qualsiasi apparecchiatura radio che può di per sé comunicare tramite Internet, sia direttamente sia tramite qualsiasi altra apparecchiatura («apparecchiature radio connesse a Internet»).

▼M1 ↓

2. Il requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE si applica a una qualsiasi delle seguenti apparecchiature radio, se queste ultime possono effettuare il trattamento, ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del

- i) a qualsiasi parte del corpo umano, compresi la testa, il collo, il tronco, le braccia, le mani, le gambe e i piedi;
 - ii) a qualsiasi indumento, compresi copricapi, guanti e calzature, indossato da esseri umani.
3. Il requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2014/53/UE si applica a qualsiasi apparecchiatura radio connessa a Internet, se tale apparecchiatura consente al detentore o all'utente di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale quale definita all'articolo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/713.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE non si applicano alle apparecchiature radio alle quali si applica anche una delle seguenti normative dell'Unione:

- a) il regolamento (UE) 2017/745;
- b) il regolamento (UE) 2017/746.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f), della direttiva 2014/53/UE non si applicano alle apparecchiature radio alle quali si applica anche una delle seguenti normative dell'Unione:

- a) il regolamento (UE) 2018/1139;
- b) il regolamento (UE) 2019/2144;
- c) la direttiva (UE) 2019/520.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M1 ●

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2025.

▼B ●

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.